



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 33 del 14/09/2020

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI :
ADEGUAMENTO AI SENSI L. 160/2019.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di SINDACO.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Presente
CRISPINO CARMINE	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
EUFEMI MARCO	Presente
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Presente
RABAGLIA ELISABETTA	Presente
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
FIorentino MASSIMILIANO	Presente
CANTARELLI CLIZIA	Presente
ROCCA LUIGI	Presente

Ne risultano presenti n.**17** e assenti n. **0**

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Assente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente

Assiste il Dott. **IACCHERI ELISA** VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI: adeguamento ai sensi L. 160/2019.

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE DOTT. STEFANO FERRI spiega che il 30 giugno si era parlato del regolamento generale delle entrate e lo si era modificato in quanto la legge di bilancio 2020 aveva previsto dei cambiamenti da effettuare al regolamento. Ora, ovviamente, non si può tenere dissintonia tra quello che è il regolamento delle entrate e quello dei singoli tributi. Modifichiamo quindi il regolamento TARI allineandolo a quello nuovo delle entrate. Il passaggio più importante è quello della rateizzazione dei tributi. Si è voluto affermare fermezza ma anche volontà di venire incontro al contribuente serio che pur essendo in difficoltà economica voglia tenere dei rapporti corretti con l'Amministrazione. La dilazione prevista è fino a 4 rate mensili per importi da 100 a 500 euro, da 5 a 12 rate mensili per importi da 500 a 3mila euro, da 13 a 24 rate mensili per importi a 3mila a 6mila euro, oltre 6mila euro 36 rate con la possibilità di raddoppiarle a 72 con verifiche sull'oggettiva difficoltà del contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;

VISTI:

- il D.L. 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57

bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis, prevedendo che il termine per l'approvazione di tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva è fissato al 30 aprile 2020;

- il comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 in base al quale "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020";

- l'articolo 138 del DL 34/2020, che interviene abrogando il comma 4 dell' articolo 107 del DL 18/2020, allineando così il termine di approvazione delle delibere tributarie in materia di regolamenti e tariffe, sia IMU che TARI, al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del DL 18/2020 (Cura Italia);

- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, in base al quale "in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al **30 settembre** ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 57 del 08.09.2014 e successivamente modificato, da ultimo con delibere di C.C. rispettivamente n. 15 del 15.06.2020 e n. 28 del 30.07.2020;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di C.C. n. 61 del 28.12.2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22 del 30.06.2020;

CONSIDERATO CHE la legge di bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, commi compresi tra il 784 e l'815 dell'articolo 1, apporta rilevanti novità in materia di riforma della riscossione;

RITENUTO necessario aggiornare il Regolamento TARI vigente apportando le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Art. 12 - Tariffe del tributo

- eliminare il **comma 3**

~~3. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.~~

2. Art. 16 - Rimborsi e compensazione

- Adeguare il **comma 3** recependo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con decorrenza dall'annualità di imposta 2020.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare ~~è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, e calcolato~~ sono corrisposti gli interessi al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno e calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

3. Art. 17 - Attività di controllo e sanzioni

- Aggiungere al **comma 1** dopo il primo periodo

Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

- Sostituire l'ultima parte dell'ultimo periodo del **comma 4** ~~"... pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato"~~ con ~~"...di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997"~~

- Aggiungere al **comma 4** dopo l'ultimo periodo

Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, si provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per

omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.

- Aggiornare il **comma 9** recependo, con effetto dal 01.01.2020, la maggiorazione di due punti percentuali del tasso legale, come previsto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori ~~pari al tasso legale~~ **al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Art. 18 - Dilazione del pagamento

- Abrogare il testo previgente sostituendolo con il seguente:

~~1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.~~

~~2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.~~

~~3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:~~

~~— lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;~~

~~— lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;~~

~~— disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";~~

~~— disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;~~

~~— famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;~~

~~— nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00~~

~~4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €.~~

~~1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00
cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea
documentazione che dimostri:~~

~~— lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia
rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o
altra documentazione idonea;~~

~~— una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al
pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.~~

~~5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e
dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della
situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al
fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di
rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara
il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello
riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti
correnti bancari, postali o di deposito.~~

~~6. In caso di mancato pagamento di tre rate:~~

~~a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;~~

~~b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;~~

~~e) l'importo non può più essere rateizzato.~~

Il Comune ovvero il concessionario, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole e di quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, nonché, per quanto non disciplinato da quest'ultimo, della disciplina contenuta nei commi 796 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

1. Art. 19 - Riscossione coattiva

- Sostituire il precedente testo

~~1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.~~

con il seguente:

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al

D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti). Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

1. Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

- Sostituire ~~2015~~ con ~~2020~~.

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio ~~2015~~ ~~2020~~.

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..."*;

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 in base al quale limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che, così modificato e integrato, risulta composto da n. 22 articoli;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (c.1 lett.b);

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari - Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino - Luigi Rocca del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione della TARI come da schema allegato alla presente deliberazione che si richiama integralmente quale parte integrativa e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della TARI , così modificato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, entra in vigore a partire dal 01/01/2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, per consentire la disponibilità degli stanziamenti ed il corretto svolgimento dell'attività gestionale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari - Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino - Luigi Rocca del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 14/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott. IACCHERI ELISA
F.to digitalmente

MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO TARI

Art. 12 - Tariffe del tributo

- eliminare il **comma 3**

~~3. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.~~

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

- Adeguare il **comma 3** recependo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, **(1)** del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con decorrenza dall'annualità di imposta 2020.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare ~~è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato~~ sono corrisposti gli interessi al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno e calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

(1)

Art. 33- Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, i tassi degli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso **di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali** (non oltre 3 punti percentuali). Il computo avverrà secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

- Aggiungere al **comma 1** dopo il primo periodo

“Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell’art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

- Sostituire l’ultima parte dell’ultimo periodo del **comma 4** “... ~~pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato~~” con “...di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997”
- Aggiungere al **comma 4** dopo l’ultimo periodo

Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall’anno d’imposta 2020, si provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.

- Aggiornare il **comma 9** recependo, con effetto dal 01.01.2020, la maggiorazione di due punti percentuali del tasso legale, come previsto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (idem come all’art. 16-p.to precedente).
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori ~~pari al tasso legale~~ al tasso fissato dal ~~Regolamento generale delle entrate tributarie comunali~~ vigente anno per anno. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

- Abrogare il testo previgente sostituendolo con il seguente:

~~1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.~~

~~2. La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.~~

3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio-sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00

4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Il Comune ovvero il concessionario, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole e di quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (2), nonché, per quanto non disciplinato da quest'ultimo, della disciplina contenuta nei commi 796 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

(2)

Art.28– Dilazione dei debiti non assolti

(articolo da utilizzare in caso di riscossione diretta dell'ente o affidata a terzi o dilazione prima della trasmissione del carico ad Agenzia delle Entrate)

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile avente i poteri definiti in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, che dovrà essere comprovato anche mediante produzione di conti correnti bancari, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro **100,00 (cento)**.
- c) **Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:**
 - da 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01: trentasei rate mensili;
- d) **In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e al massimo fino ad un totale pari al doppio delle rate mensili inizialmente previste, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.**
- e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito anche in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
A tal fine è richiesta la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a **euro 6.000 (scimila)**.
In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- g) È ammessa la possibilità di sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 19 – Riscossione coattiva

- Sostituire il precedente testo

~~1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.~~

con il seguente:

1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.
3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).
4. Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

- Sostituire 2015 con 2020.

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio ~~2015~~ 2020.

Comune di Montecchio Emilia
(Provincia di Reggio Emilia)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.57 DEL 08/09/2014 ENTRATO IN VIGORE IL 01/01/2014

e successivamente modificato con:

- **Delibera di C.C. n.32 del 21/07/2015, in vigore dal 01/01/2015,**
- **Delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2017, in vigore dal 01/01/2018,**
- **Delibera di C.C. n. 07 del 28/02/2019, in vigore dal 01/01/2019.**
- **Delibera di C.C. n. 15 del 15/06/2020, in vigore dal 01/01/2020.**
- **Delibera di C.C. n. 28 del 30/07/2020, in vigore dal 01/01/2020.**
- **Delibera di C.C. n. XX del XXXXXX, in vigore dal 01/01/2020.**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza

Art. 12 - Tariffe del tributo

Art. 13 – Riscossione

Art. 14 – Dichiarazioni

Art. 15 – Tributo giornaliero

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Clausola di adeguamento

Art. 21 – Disposizioni transitorie

Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (Imposta Unica Comunale – componente TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.**
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.**
- 3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.**

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**

Art. 3 – Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.**
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.**

Art. 4 – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.**
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.**

4. **Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.**

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. **Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:**
 - a) **tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;**
 - b) **le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;**
 - c) **le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;**
 - d) **tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;**
 - e) **le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.**
 - f) **I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.**
2. **Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**
3. **Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.**
4. **La superficie calpestable per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.**
5. **Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie**

destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:**

Locali:

- a) Locali di utenze domestiche inutilizzati, sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.**
- b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;**
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;**
- d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;**
- e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;**
- f) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;**
- g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;**
- h) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;**
- i) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);**
- j) parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;**
- k) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;**
- l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;**
- m) locali utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali**

Aree:

- a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - c) zone di transito e di manovra;
 - d) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
 - e) balconi a sbalzo;
 - f) aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
- Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 14, c. 5, del presente Regolamento.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
4. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.
5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa,

da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 14 comma 4 all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3bis. Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della "premialità" saranno i seguenti:
 - a) RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande);
 - b) RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie);
 - c) RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto);
 - d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza schermo/stampante/videocamera/fax domestico);
 - e) RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);
 - f) Olio vegetale (oli di frittura);
 - g) Olio minerale (olio motore autoveicoli);
 - h) Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo);
 - i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 Kg);con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;
- con determinazione della Giunta Comunale vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
- la riduzione da riconoscere al contribuente si applica con riferimento all'importo fissato di anno in anno dall'organo competente;
- il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;
- le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
- la riduzione, in ogni anno di imposta è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.

- 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 -"Tributo giornaliero".**
- 5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art.11, comma 2, lettera b).**
- 6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.**
- 7. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo è ridotta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al ~~60%~~ 50% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.**
- 8. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.**
- 9. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.**
- 10. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.**

11. Annualmente l'Amministrazione comunale può prevedere e stanziare con risorse di bilancio comunale, modalità di calmieramento e/o modifica delle tariffe. (Soppresso)

11. Nell'ambito delle categorie 01 e 09 e limitatamente all'esercizio 2019 l'Amministrazione comunale può prevedere e finanziare con risorse di bilancio comunale, modalità di calmieramento e/o modifica delle tariffe relative alle tipologie di utenza "NON DOMESTICA" che risultano ricoprire un ruolo importante nell'equilibrio socio assistenziale sul territorio comunale e che alla luce della nuova disciplina tariffaria vedono intaccate significativamente le risorse economiche a disposizione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Pertanto per l'anno 2019 potrà essere prevista una riduzione pari al 50% dell'incremento tariffario rispetto a quanto applicato nell'esercizio 2017.

12. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:

a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale professionale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;

b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi entrambi più di 65 anni di età e con un I.S.E.E. non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.

2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.

3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 8 (Riduzioni ed esenzioni). Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.

4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla categoria 18 dell'allegato "A"-Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento " Slot Free ER" rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato

e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

5. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione, a pena di decadenza; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini della verifica del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui sopra fa fede la data di protocollazione.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un *numero fisso di occupanti pari a due* nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
 - c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.8 comma 6: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è articolata per categorie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- ~~3. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonchè non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.~~
- 4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi

amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno di competenza entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
Limitatamente all'anno 2020:
 - al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche
 - al 15 Settembre 2020 per le utenze non domestiche
 - b) ~~30 novembre~~ **02 dicembre**: è liquidato il periodo luglio – dicembre.
3. Per l'anno 2014 la prima rata di acconto TARI è liquidata, con scadenza di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata in scadenza al 30 novembre relativa al periodo gennaio-dicembre;
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data dell'evento. Per il solo anno 2014 in via transitoria non si dà luogo ad applicazione di sanzioni per le dichiarazioni pervenute oltre il termine purchè entro il 31 gennaio 2015.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune o il concessionario rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se

inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato qualora oggettivamente documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi autocertificati con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.
5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente allegando la seguente documentazione:
 - a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
 - relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.

La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune o del gestore, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. L'agevolazione prevista al comma 10 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il

diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare ~~è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato~~ sono corrisposti gli interessi al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno e calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. ~~Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.~~
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al

contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione **pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato** di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997.

Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, si provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori **pari al tasso legale al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

~~1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria e fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.~~

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio-sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00

4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Il Comune ovvero il concessionario, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole e di quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, nonché, per quanto non disciplinato da quest'ultimo, della disciplina contenuta nei commi 796 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E'

facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 19 – Riscossione coattiva

~~1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.~~

1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.
3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).
4. Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 20 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 21 – Disposizioni transitorie

1. Il comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio ~~2015~~ 2020.

Allegato "A"

CATEGORIE DI UTENZA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26.Plurilicenze alimentari e/o miste
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28.Ipermercati di generi misti
29.Banchi di mercato genere alimentari
30.Discoteche, night-club

UTENZE DOMESTICHE
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2componenti
Famiglie di 3componenti
Famiglie di 4componenti
Famiglie di 5componenti
Famiglie di =>6 componenti

Comune di Montecchio Emilia
(Provincia di Reggio Emilia)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.57 DEL 08/09/2014 ENTRATO IN VIGORE IL 01/01/2014

e successivamente modificato con:

- **Delibera di C.C. n.32 del 21/07/2015, in vigore dal 01/01/2015,**
- **Delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2017, in vigore dal 01/01/2018,**
- **Delibera di C.C. n. 07del 28/02/2019, in vigore dal 01/01/2019.**
- **Delibera di C.C. n. 15del 15/06/2020, in vigore dal 01/01/2020.**
- **Delibera di C.C. n. 28 del 30/07/2020, in vigore dal 01/01/2020.**
- **Delibera di C.C. n. XX del XXXXXX, in vigore dal 01/01/2020.**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza

Art. 12 - Tariffe del tributo

Art. 13 – Riscossione

Art. 14 – Dichiarazioni

Art. 15 – Tributo giornaliero

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Clausola di adeguamento

Art. 21 – Disposizioni transitorie

Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (Imposta Unica Comunale – componente TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.**
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.**
- 3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.**

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**

Art. 3 – Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.**
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.**

Art. 4 – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.**
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.**

4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.
4. La superficie calpestable per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie

destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- a) Locali di utenze domestiche inutilizzati, sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- h) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- i) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);
- j) parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- k) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- m) locali utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali

Aree:

- a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - c) zone di transito e di manovra;
 - d) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
 - e) balconi a sbalzo;
 - f) aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
- Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 14, c. 5, del presente Regolamento.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
4. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.
5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa,

da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 14 comma 4 all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3bis. Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della "premialità" saranno i seguenti:
 - a) RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande);
 - b) RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie);
 - c) RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto);
 - d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza schermo/stampante/videocamera/fax domestico);
 - e) RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);
 - f) Olio vegetale (oli di frittura);
 - g) Olio minerale (olio motore autoveicoli);
 - h) Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo);
 - i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 Kg);con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;
- con determinazione della Giunta Comunale vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
- la riduzione da riconoscere al contribuente si applica con riferimento all'importo fissato di anno in anno dall'organo competente;
- il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;
- le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
- la riduzione, in ogni anno di imposta è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.

- 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 -"Tributo giornaliero".**
- 5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art.11, comma 2, lettera b).**
- 6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.**
- 7. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo è ridotta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 50% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.**
- 8. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.**
- 9. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.**
- 10. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.**

11. Nell'ambito delle categorie 01 e 09 e limitatamente all'esercizio 2019 l'Amministrazione comunale può prevedere e finanziare con risorse di bilancio comunale, modalità di calmieramento e/o modifica delle tariffe relative alle tipologie di utenza "NON DOMESTICA" che risultano ricoprire un ruolo importante nell'equilibrio socio assistenziale sul territorio comunale e che alla luce della nuova disciplina tariffaria vedono intaccate significativamente le risorse economiche a disposizione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Pertanto per l'anno 2019 potrà essere prevista una riduzione pari al 50% dell'incremento tariffario rispetto a quanto applicato nell'esercizio 2017.
12. *Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.*

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:
- a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale professionale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;
 - b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi entrambi più di 65 anni di età e con un I.S.E.E. non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.
2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.
3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 8 (Riduzioni ed esenzioni). Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.
4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla categoria 18 dell'allegato "A"-Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento " Slot Free ER" rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

5. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione, a pena di decadenza; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini della verifica del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui sopra fa fede la data di protocollazione.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.
Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal

territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un *numero fisso di occupanti pari a due* nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

- c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.8 comma 6: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è articolata per categorie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno di competenza entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando

le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
Limitatamente all'anno 2020:
 - al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche
 - al 15 Settembre 2020 per le utenze non domestiche
 - b) ~~30 novembre~~02 dicembre: è liquidato il periodo luglio – dicembre.
3. Per l'anno 2014 la prima rata di acconto TARI è liquidata, con scadenza di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata in scadenza al 30 novembre relativa al periodo gennaio-dicembre;
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data dell'evento. Per il solo anno 2014 in via transitoria non si dà luogo ad applicazione di sanzioni per le dichiarazioni pervenute oltre il termine purché entro il 31 gennaio 2015.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune o il concessionario rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a

decorrenza dalla data dell'evento dichiarato qualora oggettivamente documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi autocertificati con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.

5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente allegando la seguente documentazione:
- a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
 - relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.

La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune o del gestore, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. L'agevolazione prevista al comma 10 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:
- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;

- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

- 8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 15 – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

- 1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti

gli interessi al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno e calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997.
Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, si provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di

accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Il Comune ovvero il concessionario, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole e di quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, nonché, per quanto non disciplinato da quest'ultimo, della disciplina contenuta nei commi 796 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

- 2. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.**
- 3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).**
- 4. Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.**

Art. 20 – Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.**
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**

Art. 21 – Disposizioni transitorie

- 1. Il comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.**

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.**

Allegato "A"

CATEGORIE DI UTENZA

UTENZE NON DOMESTICHE
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.Cinematografi e teatri
3.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5.Stabilimenti balneari
6.Esposizioni, autosaloni
7.Alberghi con ristorante
8.Alberghi senza ristorante
9.Case di cura e riposo
10.Ospedale
11.Uffici, agenzie, studi professionali
12.Banche ed istituti di eredito
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.Banchi di mercato beni durevoli
17.Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20.Attività industriali con capannoni di produzione
21.Attività artigianali di produzione beni specifici
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23.Mense, birrerie, amburgherie
24.Bar, caffè, pasticceria
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26.Plurilicenze alimentari e/o miste
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28.Ipermercati di generi misti
29.Banchi di mercato genere alimentari
30.Discoteche, night-club

UTENZE DOMESTICHE
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2componenti
Famiglie di 3componenti
Famiglie di 4componenti
Famiglie di 5componenti
Famiglie di =>6 componenti

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 23 / 2020 del 07/09/2020 DEL REVISORE UNICO

**Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO
“Modifiche al Regolamento per l’applicazione della TARI: adeguamento ai
sensi L. 160/2019.”**

In data 4 settembre 2020 il sottoscritto Dott. Massimo Giorgi Revisore Unico del Comune di Montecchio Emilia (RE), ha ricevuto dall’Ufficio di Ragioneria documentazione e richiesta di parere sulla proposta di delibera in oggetto

Visto che :

- l’art. 52 DEL Dlgs 15 dicembre 1997 n.446 riconosce potestà regolamentare all’ente locale disponendo al comma 1: “..i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,.. nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che inoltre il comma 2 del D.Lgs. 446/97 stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

considerato inoltre che

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt’oggi vigente;
- il comma 4 dell’ articolo 107 del dl 18/2020 in base al quale “ *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*”;
- l’articolo 138 del dl 34/2020, che interviene abrogando il comma 4 dell’ articolo 107 del dl 18/2020, allineando così il termine di approvazione delle delibere tributarie in materia di regolamenti e tariffe, sia IMU che TARI , al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del dl 18/2020(Cura Italia);

PRESO ATTO DEL :

- Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 57 del 08.09.2014 e successivamente modificato, da ultimo con delibere di C.C. rispettivamente n. 15 del 15.06.2020 e n. 28 del 30.07.2020;
- Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di C.C. n. 61 del 28.12.2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22 del 30.06.2020;

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

VERBALE N. 23 / 2020 del 07/09/2020 DEL REVISORE UNICO

CONSIDERATO CHE la legge di bilancio per il 2020, l. n. 160/2019, commi compresi tra il 784 e l'815 dell'articolo 1, apporta rilevanti novità in materia di riforma della riscossione;

l'Ente pertanto ha ritenuto necessario alla luce delle recenti disposizioni legislative, sia di adeguare alcuni articoli del Regolamento TARI sia inserirne di nuovi sostituendo i precedenti così come meglio descritto negli allegati agli atti del Revisore

VISTO lo schema di Regolamento allegato agli atti del Revisore, quale parte integrativa e sostanziale che, così modificato e integrato, risulta composto da n. 22 articoli, di cui quelli modificati risultano:

- **Art. 12 – Tariffe del tributo** ,_eliminato il **comma 3**;
- **Art. 16 – Rimborsi e compensazione**,_adeguato il **comma 3** recependo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con decorrenza dall'annualità di imposta 2020.
- **Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**, variato comma 1, comma 4 e comma 9
- **Art. 18 - Dilazione del pagamento**, abrogato il testo previgente e sostituito
- **Art. 19 – Riscossione coattiva**, sostituito il precedente testo
- **Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento**, le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Richiamato l'art 239 del Tuel che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità economato-

il Revisore

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvazione della variazione del Regolamento TARI , a partire dal 01 gennaio 2020 .

Parma, 07 settembre 2020

Il Revisore

Dott. Massimo Giorgi

